

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BUTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BUSSOLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore - DAMIANO LIPANI

Seduta del 22/05/2023

FATTO

In relazione a tre contratti di finanziamento, di cui uno contro cessione del quinto (n. 84273) stipulato in data 16/02/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/02/2018, e due assistiti da delegazione di pagamento, rispettivamente il primo (n. 102536) stipulato in data 15/11/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/11/2019, ed il secondo (n. 76459) stipulato in data 27/04/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/03/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in relazione al contratto n. 84273, il rimborso dell'importo di € 143,30, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- in relazione al contratto n. 102536, il rimborso dell'importo di € 160,63, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- in relazione al contratto n. 76459, il rimborso dell'importo di € 1.013,39, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, nonché € 233,60 a titolo di commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";

- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI e che le commissioni di istruttoria non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata (richiama sul punto la giurisprudenza e i precedenti ABF);
- la non retrocedibilità dei costi up front in caso di estinzione anticipata di finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 106/21 (cita, sul punto, Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21);
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2°, del Decreto Sostegni-bis, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"; pertanto, non è stato alterato il "distinguo" temporale introdotto dal legislatore nel 2021, confermando la rilevanza della data di conclusione dei contratti e della normativa di riferimento;
- manifesta la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 950,19, coincidente con la quota delle commissioni di istruttoria non maturate ed effettivamente percepite dalla banca, al netto delle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria, complessivamente pari ad € 442,26.

Sulla base di ciò chiede di respingere il ricorso e, in via subordinata, di accogliere la sua proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non godute.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quelli di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per



unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Ciò posto, il Collegio rileva che: (i) con riferimento al contratto n. 84273, l'estinzione anticipata del finanziamento avvenuta alla 8ma rata e previa emissione del conteggio estintivo al 1°/11/2019; (ii) con riferimento al secondo finanziamento (contratto n. 102536), l'estinzione anticipata è avvenuta alla 8ma rata previa emissione del conteggio estintivo al 1°/11/2019; (iii) riguardo al terzo contratto di finanziamento n. 76459, che l'estinzione anticipata è avvenuta alla 21ma rata previa emissione del conteggio estintivo al 1°/03/2018. In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che per tutti e tre i contratti in esame le spese di istruttoria abbiano natura up front.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

A) Rapporto di finanziamento n. 84273

| | | |
|--------------------------|---|----|
| durata del finanziamento | ▶ | 60 |
| rate scadute | ▶ | 8 |
| rate residue | | 52 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 4,15% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 86,67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 75,97% |

| n/c | | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | |
| ○ | Commissioni istruttoria (up front) | € 165,35 | € 143,30 | € 125,62 | ○ | € 125,62 |
| | Rimborsi senza imputazione | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 126 |
| interessi legali | si |

B) Rapporto di finanziamento n. 102536

| | | |
|--------------------------|---|----|
| durata del finanziamento | ▶ | 60 |
| rate scadute | ▶ | 8 |
| rate residue | | 52 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 3,35% |
|-----|---|-------|

| % restituzioni | |
|---------------------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 86,67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 75,85% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | Commissioni istruttoria (up front) | € 188,98 | € 163,78 ○ | € 143,34 ⊗ ○ | | | € 143,34 |
| | Rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 143 |
| interessi legali | si ▼ |

C) Rapporto di finanziamento n. 76459

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 21 |
| rate residue | | 99 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 4,50% |
|-----|---|-------|

| % restituzioni | |
|---------------------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 82,50% |
| - in proporzione alla quota interessi | 69,87% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | Commissioni istruttoria (up front) | € 1.228,35 | € 1.013,39 ○ | € 858,24 ⊗ ○ | | | € 858,24 |
| | Rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 858 |
| interessi legali | si ▼ |

Occorre infine analizzare l'ulteriore richiesta, avanzata dal ricorrente, di rimborso della commissione di estinzione anticipata pari ad Euro 233,60.

Al riguardo, richiamando la decisione n. 5432/2018 del Collegio di Napoli, parte ricorrente si limita ad affermare che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", senza contestare una eventuale erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto si osserva preliminarmente che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" risulta superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione applicato dal resistente.

Con specifico riferimento alle contestazioni mosse dalla ricorrente, si fa presente che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Ancora, secondo il Collegio di Coordinamento, "non deve essere l'intermediario a fornire la prova del fatto che l'indennizzo sia equo e adeguato. Più precisamente, non è l'intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, e del loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, in quanto la sua legittimità si basa sull'id quod plerumque accidit: l'estinzione anticipata del contratto di credito genera, di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente all'importo definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti di legge. È, invece, il ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell'indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come "penale" di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato".

Ciò posto, come visto parte ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, ma si limita a citare la decisione n. 5432/2018 del Collegio di Napoli senza però addurre alcun elemento volto a dimostrare che la penale è priva di oggettiva giustificazione.

Dunque, considerato l'orientamento di questo Arbitro espresso nella sopra citata decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova posto a suo carico (i.e. la mancanza di giustificazione causale dell'indennizzo).

Quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", si rileva che questa non è accoglibile poiché il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.127,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI